



COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)

Comando Polizia Municipale

Via Gramsci nr. 2 - 98042 Pace del Mela (Me)
Tel. 090.9339182 - 090.934237 // Fax 090.933224
E.mail: vigiliurbani@comune.pace-del-mela.me.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.pace-del-mela.me.it

REG. GEN. N. 656 DEL 30.12.2015 - REG. P.M. N. 54 DEL 23.12.2015

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: MANUTENZIONE, CONFORMITA' E TARATURA DEL MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA' AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SOMME E DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA "ACQUISTI IN RETE P.A. - M.E.P.A.". C.I.G.: 652133363B.

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha, in atto, in dotazione un misuratore elettronica della velocità - AutoveloX 104/E che è stato fornito dalla Ditta Sodi Scientifica s.p.a., con sede in Via Poliziano nr. 20 - Settimello di Calenzano (Fi), che è risultata aggiudicataria della procedura aperta espletata ai sensi di quanto previsto dal D. Legs. 163/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Sezione Polizia Stradale, con la nota recante prot. nr. 300/A/10307/09144/5/20/3 del 14.08.2009, ha emanato una direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade fornendo, al contempo, delle istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità;

ATTESO che "solo con la taratura è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino ... (omissis) ... la taratura, infatti, rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità di valori indicati da uno strumento di misurazione a campioni nazionali, riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti, rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo; (Giudice di pace Bari, 07/11/2005);

RILEVATO, inoltre, che "in tema di violazioni del Codice della Strada, la "taratura" dell'apparecchio "autoveloX" è una operazione indispensabile per conferire certezza ai risultati della rilevazione, in quanto nell'osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti le cui funzionalità siano periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. In tale ottica, la omologazione garantisce che l'apparecchio è conforme al modello approvato dalla legge, la taratura, invece, è l'unica operazione idonea ad assicurare che le misure effettuate sono conformi ai campioni metrologici depositati presso gli enti preposti" (Giudice di pace Catania, 09/04/2008);

CONSIDERATO ancora che:

- "... la taratura, che garantisce la corrispondenza originaria dell'apparecchio al modello previsto dalla legge, è l'unica operazione che, effettuata con carenza periodica, è in grado di assicurare la funzionalità

- dell'apparecchio, accertando la persistente conformità delle misurazioni a campioni metrologici nazionali depositati presso gli enti preposti" (Giudice di pace Catania, 01/06/2007);
- "è illegittima, e deve pertanto essere annullata, la sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada accertata mediante apparecchio autovelox, se il verbale di contravvenzione non fa alcun riferimento circa l'esistenza di idoneo certificato di taratura, in quanto tale omissione mette in dubbio che la velocità accertata sia quella indicata nel verbale redatto dagli agenti accertatori" (Giudice di pace Catania, 18/05/2007);
 - "la mancanza di idonea taratura dell'apparecchiatura autovelox rende di per sé inattendibile la rilevazione effettuata dalla stessa, presupposto dell'elevata contravvenzione, a nulla rilevando anche l'intervenuta acquisizione della Certificazione di taratura una volta accertata che la stessa è risalente a data successiva a quella del rilevamento dell'infrazione che va dunque annullata" (Giudice di pace Frattamaggiore, 02/05/2007);
 - "è illegittima, e deve pertanto essere annullata, la sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada accertata mediante apparecchio "autovelox" se detto apparecchio non sia stato sottoposto alle obbligatorie verifiche periodiche di taratura, giacché tale omissione mette in dubbio che la velocità accertata sia quella indicata nel verbale redatto dagli agenti accertatori" (Giudice di pace Recco, 07/06/2006);
 - "è nulla l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di verbale per eccesso di velocità rilevata mediante "autovelox" non regolarmente tarato, qualora lo scarto di velocità in eccesso rispetto al dovuto sia esigua e non vi possa, dunque, essere la certezza della velocità contestata, a fronte di possibili oscillazioni di rilevazioni dovute all'uso dell'apparecchio senza periodica taratura" (Giudice di pace Rovigo, 13/03/2006);
 - "in tema di controllo elettronico della velocità a mezzo di apparecchi fissi cd. autovelox, la mancanza di taratura e di periodica conferma metrologica del misuratore di velocità non consente l'acquisizione di una sufficiente prova della responsabilità del presunto trasgressore, dovendosi, in tali casi e sulla base di cognizioni scientifiche, ritenere che il valore di incertezza della misurazione può aggirarsi intorno ad un valore non inferiore a quello del 15-16% della velocità rilevata cui deve aggiungersi la cd. "tolleranza strumentale" del 5% ai sensi dell'art. 345 Reg. att. Es. att. C.d.S. - D.P.R. n. 495/1992." (Giudice di pace Ortona, 03/02/2006);
 - "qualora l'accertamento venga effettuato mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, tra le quali rientra l'autovelox nei diversi modelli, tali apparecchiature per essere utilizzate, devono essere tarate secondo precise caratteristiche, anche perché la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità può risultare inattendibile e inidonea a provare la fondatezza dell'illecito" (Giudice di pace Catania, Sez. III, 18/01/2006);
 - "qualora il verbale di contravvenzione opposto evidenzi solamente che l'apparecchio Autovelox usato per la rilevazione della velocità era regolarmente omologato, senza nulla dire in merito all'esistenza di idoneo certificato di taratura, va dichiarata la nullità di detto verbale atteso che la mancanza dell'operazione di taratura rende il risultato non attendibile, e quindi, inutilizzabile per incertezza sulla determinazione della misurazione, tanto più ove si consideri che, essendo la natura delle sanzioni amministrative la stessa di quella delle norme penali, è d'obbligo applicare il principio in dubio pro reo" (Giudice di pace Catania, Sez. III, 09/01/2006);
 - "qualora l'apparecchio Autovelox con il quale si sia effettuato un rilevamento di velocità di un veicolo non risulti essere stato omologato né sottoposto a taratura, deve annullarsi il relativo verbale di constatazione non offrendo alcuna garanzia di attendibilità la misurazione effettuata" (Giudice di pace Bari, 02/12/2005);
 - "... (omissis) ... l'obbligo di effettuare la taratura di tutti gli strumenti di misurazione, compresi, ovviamente, gli apparecchi cosiddetti autovelox - in quanto solo con la taratura è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino, atteso che con la rilevazione dell'infrazione mediante l'automatico controllo attraverso uno strumento elettronico, in mancanza di verifiche periodiche per il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica dello strumento di misura, il diritto di difesa non sarebbe pienamente garantito, non avendo, il cittadino, a disposizione alcuno strumento di verifica dei risultati; la taratura, infatti, rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità di valori indicati da uno strumento di misurazione a campioni nazionali, riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti, rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo." (Giudice di pace Bari, 07/11/2005, 02/11/2005);

- *“deve essere dichiarato la nullità del verbale di contestazione qualora non risulti esibita la documentazione relativa alla omologazione dell'apparecchio Autovelox né all'avvenuto controllo annuale dello stesso mediante taratura, mentre, ai sensi dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati” (Giudice di pace Bari, Sez. III, 26/10/2005);*
- *“in tema di contravvenzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, l'uso di marchingegni elettronici costituisce per la sicurezza stradale sicuramente un'efficace attività di prevenzione, però, ciò deve accompagnarsi con la predisposizione di un sistema non solo di omologazione iniziale ma anche di taratura che deve essere eseguita prima dell'utilizzo della stessa apparecchiatura ai fini di una certezza del rilevamento e, quindi, della regolarità della conseguente contestazione che altrimenti non appare possibile; pertanto, la mancanza di omologazione e taratura rende illegittimo il provvedimento impugnato” (Giudice di pace Bari, 24/10/2005)*
- *“in tema di contravvenzione per eccesso di velocità, la mancanza della “taratura” dell'apparecchio usato per la rilevazione della velocità (AUTOVELOX) rende il risultato non attendibile, e quindi inutilizzabile per incertezza sulla determinazione della misurazione; conseguentemente, deve dichiararsi la nullità del verbale di contravvenzione” (Giudice di pace Catania, 24/08/2005);*
- *“è nulla il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., eccesso di velocità, elevato mediante l'utilizzo di apparecchio autovelox mod. 104/C2, qualora non sia provato che il suddetto sia stato sottoposto ad idoneo procedimento di taratura ex L. n. 273 del 1991. La mancata regolare taratura dell'apparecchio comporta, infatti, la possibilità di scostamenti percentuali nelle misurazioni fino ad oltre il 15-20% che, nonostante la percentuale di tolleranza strumentale del 5%, non permettono di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile” (Giudice di pace Rovigo, 23/11/2004);*

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione recante nr. 903 del 27.06.2006 (art. 4: gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 104/E” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni) e nr. 88734 del 04.11.2008;

CONSIDERATO che la dichiarazione di conformità al campione omologato e la certificazione di taratura effettuata presso il centro SIT hanno scadenza di validità in data 19.12.2015 e 24.01.2016 e che, quindi, si rende necessario e urgente procedere alla manutenzione, conformità e taratura dell'autovelox in dotazione del Comando di Polizia Municipale per le motivazioni e finalità di cui sopra;

VISTA la Deliberazione della G.M. nr. 299 del 16.12.2015 con la quale sono stati assegnati €. 2.013,00 per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla manutenzione e al rilascio del certificato di taratura e della dichiarazione di conformità dell'autovelox 104/E;

VISTA la Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale 07.03.1986 nr. 65;

VISTA la L.R. 01.08.1990 nr. 17, recante norme in materia di Polizia Municipale;

VISTO il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 49 del 30.09.1996;

RICHIAMATO l'art. 208 del codice della strada - D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato *“proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”*, che prevede espressamente che i proventi, derivanti dalle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni, siano devoluti allo stesso Ente di appartenenza dell'organo accertatore;

VISTA la Deliberazione della G.C. nr. 64 del 15.04.2015 con la quale è stata programmata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. per l'anno 2015;

VISTO il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) ed, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 107 che assegna ai dirigenti/funzionari la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- art. 183 che regolamenta termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- art. 151 comma 4 che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D. Legs. 12.04.2006 nr. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il vigente "*Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei lavori da eseguirsi in economia*", approvato con Deliberazione del C.C. nr. 35 del 19.09.2013, ed, in particolare, l'art. 6 rubricato "*procedura per l'esecuzione dell'acquisizione in economia*";

ATTESO che detta normativa regolamentare costituisce il "*provvedimento*" dell'Amministrazione cui fa riferimento il comma 10 dell'art. 125 del D. Legs. 163/2006 e s.m.i. con cui possono essere individuati gli oggetti e i limiti di importo delle singole voci di spesa con riguardo alle proprie specifiche esigenze ed in relazione alle quali acquisire in economia beni e servizi (cfr. D.F.G. Trebastoni, *Servizi e forniture in economia nel codice dei contatti*);

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 26 della L. 23.12.1999 nr. 488 che ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinalivi di Fornitura adottati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1 del D.L.vo 165/2001, nonché dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2 comma 573 L. 244/07 e i movimenti politici ex art. 24 comma 3 L. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la convenzione;

- che l'articolo di cui sopra, nel testo novellato dalla L. 30.07.2004 nr. 191, prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate al sistema delle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. e ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;

- l'art. 58 della L. 23.12.2000 nr. 388 che stabilisce che le convenzioni di cui al citato art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.a.), per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità; le predette convenzioni indicano, altresì, il loro periodo di efficacia;

- che, con propri Decreti Ministeriali del 24.02.2000 e del 02.05.2001, il Ministero ha affidato alla CONSIP S.p.a., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e

delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della L. 23.12.1999 nr. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica;

CONSIDERATO:

- che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella convenzione sottoscritta in data 29.01.2008 tra il Ministero e la Consip S.p.a., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi, compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- che il sistema introdotto dall'art. 26 della L. 23.12.1999 nr. 488 e dall'art. 58 della L. 23.12.2000 nr. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione/determinazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, della L. 27.12.2006 nr. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della L. 23.12.2005 nr. 266;
- che i singoli contratti di fornitura, con riferimento a ciascun lotto, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali;
- che, nei predetti Ordinativi di Fornitura, sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

VISTO l'art. 11 comma 6 della L. 15.07.2011 nr. 111 di conversione in Legge del D.L. nr. 98/2011 che rafforza l'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP e sanziona le violazioni in modo netto;

VISTO:

-) il D.L. nr. 96 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. nr. 135 del 07.08.2012, che prevede, all'art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della L. nr. 488 del 23.12.1999 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;
-) la citata L. 135/2012 prevede, all'art. 1 comma 3, che *"le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ed approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23.12.1999 nr. 488 stipulate dalla CONSIP s.p.a. o dalle centrali di committenza regionale costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 delle L. 27.12.2006 nr. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula dei contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;
-) la L. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad €. 200.000;

PRECISATO che:

- con la presente procedura si intende procedere all'affidamento dell'esecuzione degli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria, al rilascio del certificato di taratura e della dichiarazione di conformità dell'autovelox 104/E in dotazione al Comando di Polizia Municipale;
- le clausole ritenute essenziali saranno quelle contenute nel separato o.d.a.;
- l'affidamento (termini, modalità, condizioni e forme) sarà regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico;

VERIFICATO che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura/servizio in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 da CONSIP s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it e/o con caratteristiche uguali o comparabili;

RILEVATO che tale fornitura/servizio è reperibile sul M.E.P.A. che permette di effettuare ordini di catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o di richiesta di offerta (R.d.o.);

CONSIDERATO che l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del M.E.P.A. o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

PRECISATO che l'utilizzo del M.E.P.A. presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa grazie all'utilizzo dei cataloghi *on line*;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del D.P.R. 05.10.2010 nr. 297, "*...il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla Stazione appaltante*";

CONSIDERATO che, relativamente all'esigenza in argomento, è stata effettuata una ricerca nel M.E.P.A. ed è stata individuata la presenza dei beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica della regolarità della Ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.09.2009 nr. 210 convertito in L. nr. 266/2002 e s.m.i., non è necessaria l'acquisizione del D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP – M.E.P.A. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà, comunque, acquisito all'atto del pagamento e liquidazione della fattura;

ATTESO che anche l'art. 6 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che CONSIP effettua la verifica del D.U.R.C. sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al M.E.P.A.;

DATO ATTO che, per l'affidamento di quanto sopra e considerato che la spesa non supera l'importo di €. 30.000,00 con esclusione dell'i.v.a. (art. 6 del Regolamento Comunale), si procederà mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 - ultima parte - del D.Legs. 163/2006 ove si statuisce espressamente e testualmente che *"per i servizi o forniture inferiori a 40.000 € è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"* [modifica ex art. 4, comma 2, lettera m-bis, L. 106/2011] da ciò desumendo l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico e ritenuto ciò valido, a maggior ragione, in rapporto alla specialità dei beni da acquistare ed ai sensi di quanto previsto anche dal richiamato art. 6 rubricato *"procedura per l'esecuzione dell'acquisizione in economia"* - punto nr. 7) del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. nr. 35 del 19.09.2013;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del C.C. nr. 11 del 27.02.2004;

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 23.12.2000 nr. 30, recante *"norme sull'ordinamento degli Enti Locali"* sulla base del quale è compito del Responsabile del procedimento adottare l'apposita determinazione a contrattare, finalizzata, tra l'altro, alla definizione delle modalità di scelta del contraente;

VISTA la L.R. 12 del 12.07.2011 e l'O.R.E.L.;

VISTA la Determinazione dell'A.N.A.C. del 23.09.2015 recante *"ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33 comma 3 bis decreto legislativo 12.04.2006 e s.m.i."*;

VISTO che, per detto servizio, la Ditta Sodi Scientifica s.p.a., con sede in Via Poliziano nr. 20 - Settimello di Calenzano (Fi), risultata già aggiudicataria della procedura aperta espletata ai sensi di quanto previsto dal D. Legs. 163/2006 e s.m.i. per l'acquisto del predetto misuratore elettronico della velocità - Autovelox 104/E, accreditata sul M.E.P.A. alle condizioni tutte del catalogo *on line* e di separato ordine di acquisto, prevede l'esecuzione degli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria, al rilascio del certificato di taratura e della dichiarazione di conformità dell'autovelox 104/E;

PRECISATO che l'importo contrattuale ammonta ad €. 2.013,00 (i.v.a. compresa) come specificato nel seguente quadro riepilogativo:

Manutenzione Ordinaria AX 104/E	€. 350,00 (i.v.a. esclusa)
Dichiarazione di Conformità	€. 350,00 (i.v.a. esclusa)
Certificato di Taratura	€. 850,00 (i.v.a. esclusa)
Servizio Pick-up & Delivery	€. 100,00 (i.v.a. esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO €. 1.650,00 (imponibile) + €. 363,00 (i.v.a.) = **€. 2.013,00 (i.v.a. compresa)**

VISTO l'art. 107 del D.Lvo nr. 267/2000 e s.m.i. ed avvalendosi delle funzioni attribuite dalla normativa vigente;

DETERMINA



DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.013,00 sul cap. 1054 - 3 "acquisto macchinari, attrezzature, mobili" del bilancio esercizio 2015, giusto impegno provvisorio assunto con la Deliberazione della G.C. nr. 399 del 16.12.2015;

DI PRECISARE, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. nr. 267/2000 e del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. che:

- con la presente procedura si intende affidare l'esecuzione degli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria, al rilascio del certificato di taratura e della dichiarazione di conformità dell'autovelox 104/E in dotazione al Comando di Polizia Municipale;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel separato o.d.a. (nr. 2651010);
- l'affidamento (termini, modalità, condizioni e forme) è regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico;

DI PROCEDERE all'affidamento del presente servizio tramite il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) - CONSIP, secondo la procedura in economia di ordine diretto di acquisto (o.d.a.);

DI AFFIDARE alla Ditta Sodi Scientifica s.p.a., con sede in Via Poliziano nr. 20 – Settimello di Calenzano (Fi), risultata già aggiudicataria della procedura aperta espletata ai sensi di quanto previsto dal D. Legs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di un misuratore elettronico della velocità – autovelox 104/E, accreditata sul M.E.P.A. alle condizioni tutte del catalogo *on line* e di separato ordine di acquisto, l'esecuzione degli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria, al rilascio del certificato di taratura e della dichiarazione di conformità dell'autovelox 104/E in dotazione al Comando di Polizia Municipale per l'importo di €. 2.013,00 alle condizioni contenute nell'ordine di acquisto MEPA identificato con il nr. 2651010;

DI PRECISARE che l'importo contrattuale ammonta ad €. 2.013,00 (i.v.a. compresa) come specificato nel seguente quadro riepilogativo:

Manutenzione Ordinaria AX 104/E	€. 350,00 (i.v.a. esclusa)
Dichiarazione di Conformità	€. 350,00 (i.v.a. esclusa)
Certificato di Taratura	€. 850,00 (i.v.a. esclusa)
Servizio Pick-up & Delivery	€. 100,00 (i.v.a. esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO €. 1.650,00 (imponibile) + €. 363,00 (i.v.a.) = **€. 2.013,00 (i.v.a. compresa)**

DI PERFEZIONARE l'acquisto di cui al presente affidamento con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

DI DARE ATTO che, alla liquidazione ed al pagamento, si darà corso con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

DI DISPORRE, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Pace del Mela (Me), 23.12.2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Magg. Dott. Salvatore CAMPAGNA



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
P.IVA 00106030836
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * *

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 12 L.R. 23/12/2000 N. 30)

Il presente parere viene espresso in esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché in osservanza del punto 72 del Principio Contabile n. 2 del 2009, adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che tra l'altro dispone espressamente, in tema di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che il Servizio Ragioneria si limita, nel parere de quo, alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse da impegnare ed agli altri controlli enucleati al punto 66. di detto principio contabile n. 2. Ogni altra forma di verifica sulla legittimità ecc. compete ai soggetti che hanno proposto l'adozione del provvedimento.

Ciò posto si esprime parere FAVOREVOLE dando atto che la spesa sarà è assunta per €. 2.013,00 al capitolo 1054 art. 3 imp. 908, sul codice 1030102 interv. 2 gestione competenza, del bilancio Esercizio 2015.

Pace del Mela, 30/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'C. Mela'.